

REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Sent. 1865/18
RG. 9622/17

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ELENA MEREU

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 9622/17 RG promossa da

Ricceri Massimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Forconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, via G.C. Abba n.9, come da mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

Contro

Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato come da delega agli atti;

CONVENUTO

OGGETTO: ricorso avverso sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 204 bis C.d.S. ed artt. 22 e 23 L. 689/81.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. V/5821C/2017 redatto dal Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino e notificato in data 01.08.2017 in cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 145 co.4 e 10 del c.d.s. perché: *"in data 14.07.2017 il conducente del veicolo Nissan Juke tg. EF228ET ha violato l'art. 145 co.4 e 10 del c.d.s. poiché provenendo dal viale dei Mille si ometteva nella rotatoria con viale Aristo omettendo di concedere la precedenza ai veicoli già in circolazione all'interno della rotatoria stessa nonostante il segnale verticale ed orizzontale "dare precedenza" apposto in corrispondenza dell'ingresso in buono stato di manutenzione, restando coinvolta in un incidente con conseguenze lesive alle persone"*.

Assumeva l'opponente che la dinamica dei fatti come rappresentata dalla Autorità intervenuta non corrispondeva a verità; eccepiva inoltre, in via preliminare, che la violazione ai sensi dell'art. 201 del c.d.s. doveva essere notificata all'effettivo trasgressore e solo, qualora questo non fosse stato identificato, a uno dei soggetti che ex art. 196 del c.d.s., risultava essere obbligato in solido. Ciò posto, rilevava che il verbale in questione, nonostante la stessa Autorità avesse identificato il nominativo del trasgressore, poiché la violazione era emersa a seguito di incidente stradale, non era stato notificato nei confronti di quest'ultimo, contravvenendo all'art. 196 del c.d.s.

Concludeva quindi per l'accoglimento dell'opposizione, vinte le spese di lite.

Il Comune ritualmente costituitosi, confermava la legittimità del verbale opposto, rilevando al contempo di non aver potuto produrre il rapporto redatto in occasione del sinistro in questione, poiché gli atti relativi erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Ciò posto, chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva chiamata davanti a questo giudice all'udienza del 15.03.2016; in tale data era presente il procuratore del ricorrente e il Funzionario delegato della P.A. che si riportavano ai rispettivi atti



All'udienza del 04.07.2018 la causa veniva trattenuta in decisione, previa lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal ricorrente è risultato fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Osserva il giudicante che deve essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente.

L'art. 196 del c.d.s. così recita: *“per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario.... È obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”*. La ratio della norma è quella di ottenere il pagamento della sanzione qualora il trasgressore non venga identificato. Nel caso che ci occupa è di palmare evidenza che l'Autorità intervenuta ha identificato il trasgressore, la circostanza, peraltro, non è stata contestata dalla P.A. al momento della costituzione in giudizio, la quale, al contrario, si è limitata a controdedurre che la notificazione del verbale al proprietario, anche se non eseguita nei confronti del conducente, non esimeva lo stesso dal pagamento della violazione.

Tale argomentazione non è condivisibile.

Il combinato disposto dell'art. 201 e dell'art. 196 del c.d.s. confermano la *ratio* della norma sopra detta. In buona sostanza il verbale deve essere sempre notificato sia al conducente che al proprietario, quale obbligato in solido, che deve provvedere al pagamento della sanzione qualora il trasgressore non vi provveda, salvo le ipotesi residuali.

Per quanto dedotto il verbale deve ritenersi illegittimo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.

PQM



Il Giudice di Pace accoglie il ricorso promosso dal ricorrente avverso il verbale di accertamento n. V/5821C/2017 redatto dal Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino e, per l'effetto, lo annulla.

Condanna la P.A. a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in via equitativa in € 180,00, in € 43,00 per esborsi oltre Iva e Cap e rimborso forfetario come per Legge.

Firenze, li 19.10.18

IL GIUDICE DI PACE

Elena Mereu

